

## **TI\_GERICHTE 80.2008.18 vom 25. Juni 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-06-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2008.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2008.18)

FR: TI\_GERICHTE 80.2008.18 du 25 juin 2012

IT: TI\_GERICHTE 80.2008.18 del 25 giugno 2012

### **Regeste**

Procedura: tassazione per apprezzamento, mancato riconoscimento di debiti nei confronti di società con sede nel Liechtenstein, successiva cessione credito a società svizzera, reddito presunto

### **Erwägungen**

#### **E. 12**

settembre 2008, si è opposto al suddetto decreto, chiedendo contestualmente che i suoi clienti fossero posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Diritto

1. 1.1. Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio . L'autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d'ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d'imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; v. anche Berger , Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190 ). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione . Sia secondo l'art. 196 LT sia secondo l'art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un'imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442). 1.2. Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall'art. 8 CC, nella procedura fiscale l'onere della prova è ripartito nel senso che l'autorità fiscale è tenuta a dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). L'onere di dimostrare l'esattezza di quanto dichiarato spetta al contribuente. In questo senso, colui che pretende di dedurre dal proprio reddito lordo gli interessi passivi maturati su di un debito è tenuto a fornire al fisco tutte le informazioni necessarie a stabilire l'esistenza e l'ammontare del debito stesso. Poco importa a tale proposito che il ricorrente sia responsabile o meno delle circostanze in ragione delle quali il debito non può essere stabilito con esattezza, che egli rifiuti oppure non sia in grado di fornire il nominativo del creditore ( DTF 133 II 153 consid. 4.3; 121 II 257 consid. 4c/aa). 1.3. Di regola quando il creditore è domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo perché sulla base di questi dati l'autorità può agevolmente effettuare delle verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio o sede all'estero occorrono per contro informazioni più precise e più

complete ed un maggiore rigore d'indagine, al fine di garantire la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono domiciliazioni fittizie (decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2002, in: RDAT II-2003 n. 15t, consid. 3.2; decisione TF n. 2A.129/1997 del 4 giugno 1998, in: RDAT II-1998 n. 22t, consid. 3a/bb; decisione TF n. A.36/1984 del 21 marzo 1985, in: ASA 55 pag. 137, consid. 3a e 3b). 2. 2.1. Come esposto in narrativa, nella dichiarazione fiscale 1997/1998 i coniugi RI 1 hanno indicato l'esistenza di un debito privato di fr. 220'000.–, garantito da tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– cadauna gravanti il fondo part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, e di un debito aziendale di fr. 320'000.– (valuta al 31 dicembre 1996), garantito da due cartelle ipotecarie gravanti il fondo part. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_. Seppure contratti nei confronti della medesima società finanziaria che nel corso del precedente periodo fiscale 1991/1992 aveva già concesso ai contribuenti un mutuo di fr. 220'000.–, che questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80) e il Tribunale federale (inc. TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997) avevano considerato come fiscalmente inesistente, riprendendo l'intero ammontare a titolo di reddito, entrambi i debiti in discussione sono nuovamente attestati dalle sole conferme della società stessa, alle quali ha fatto seguito, in un secondo momento, la dichiarazione resa dal suo amministratore unico, tale avv. \_\_\_\_\_, nella quale afferma che i ricorrenti non avrebbero alcun interesse nella \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_. 2.2. Come già ampiamente spiegato nelle citate decisioni di questa Camera e del Tribunale federale, che i ricorrenti avevano certamente già ricevuto (la dichiarazione fiscale 1997/1998 qui in esame è stata inoltrata il 4 dicembre 1998), trattandosi di un'entità giuridica con sede in uno Stato che notoriamente consente domiciliazioni fittizie, simili dichiarazioni sfuggono a qualsiasi possibilità di verifica e come tali non rivestono alcuna rilevanza probatoria. Poco importa stabilire se effettivamente nessuna banca era disposta a trattare con i contribuenti, così come sostenuto nel reclamo del 25 febbraio 2002. Tali documenti non sono in ogni caso sufficienti per sostanziare la reale esistenza degli asseriti debiti, ritenuto che di fronte ad un creditore residente all'estero, l'autorità fiscale ha il dovere di esigere dal contribuente informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d'indagine. Eloquenti indizi portano piuttosto a ritenere che, dal profilo della realtà economica, la società finanziatrice sia semplicemente servita quale tassello del costruito giuridico costruito ad arte dall'avv. \_\_\_\_\_, che per stessa ammissione dei contribuenti si è occupato di tutte le operazioni qui in discussione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, lascia anzitutto perplessi la circostanza che i relativi importi siano stati consegnati in contanti e non tramite movimenti bancari, come è usuale quando sono in gioco somme di denaro di una certa importanza. Colpisce poi il fatto che le conferme di credito e gli attestati in capitali e interessi della \_\_\_\_\_ siano tutte sottoscritte dall'avv. \_\_\_\_\_ e non dal suo amministratore, l'unico a disporre formalmente di un diritto di firma individuale. Non può infine passare inosservato che l'avvocato luganese rappresentava pure altre società utilizzate dai contribuenti, prima fra tutte la \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_, di cui era presidente, ma anche la \_\_\_\_\_ SA, con sede sempre a \_\_\_\_\_. 2.3. L'ulteriore documentazione prodotta in sede di ricorso non apporta nulla di nuovo, specie in considerazione delle elevate esigenze probatorie inerenti i prestiti provenienti dall'estero. L'estratto conto dell'allora \_\_\_\_\_ – l'unico documento bancario agli atti di causa – comprova, se ancora ce ne fosse bisogno, la stretta relazione esistente tra la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ AG. L'accredito di un importo di fr. 200'000.– a favore di un conto intestato

alla società grigionese, a parziale rimborso dell'asserito finanziamento concesso dalla società del principato del Liechtenstein, può solo spiegarsi con il fatto che entrambe le società erano sotto il controllo dell'avv. \_\_\_\_\_. Per contro, tale documento non permette di comprovare l'effettiva esistenza di un rapporto di debito-credito tra i ricorrenti e la \_\_\_\_\_ e non fornisce nemmeno alcuna spiegazione circa l'origine dei suddetti importi. Di nessuna rilevanza probatoria sono poi le ulteriori prove prodotte dai ricorrenti. In particolare, le tre ricevute attestanti l'avvenuta consegna – direttamente nello studio dell'avv. \_\_\_\_\_ – delle somme di denaro in questione (doc. 5, 10 e 25), e le cinque quietanze di pagamento degli interessi passivi, versati direttamente nelle mani dell'avvocato luganese (doc. 8, 15, 21, 26 e 30), non appaiono sufficienti a dimostrare inequivocabilmente l'esistenza dei citati debiti, anche se considerate nel loro complesso. Certo, così come sostenuto dai ricorrenti, la prova dell'esistenza di un debito non deve necessariamente avvenire tramite la presentazione di un bonifico bancario, che attesti il passaggio di denaro dal conto bancario della creditrice a quello dei debitori, oppure, in caso di versamento in contanti, la prova del prelevamento dal conto bancario della creditrice ed il successivo riversamento sul conto bancario dei debitori. Nel caso in esame, i contribuenti non sono in ogni caso stati in grado di produrre nessun elemento atto a dimostrare in maniera ineccepibile l'avvenuto trasferimento delle citate somme di denaro, così come non sono stati in grado di provare in maniera inconfutabile il versamento dei relativi interessi. A tale proposito, le attestazioni sottoscritte dall'avv. \_\_\_\_\_ vanno invece considerate con la necessaria prudenza, già per il semplice fatto che lo stesso era all'origine dell'intero costruito giuridico.

2.4. Così stando le cose, si deve dunque convenire con l'autorità di tassazione sul fatto che gli elementi agli atti di causa non permettono di riconoscere, perlomeno dal profilo fiscale, l'esistenza dei debiti indicati dai coniugi RI 1 nella dichiarazione fiscale 1997/1998. Per logica conseguenza, se ne deve pertanto dedurre che anche i debiti elencati nella successiva dichiarazione fiscale 1999/2000 non possono essere fiscalmente riconosciuti. La sola circostanza che la \_\_\_\_\_ AG di \_\_\_\_\_ sia nel frattempo subentrata alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ nella posizione di creditore non può d'altronde portare ad altra conclusione. Certo, le esigenze probatorie sono più rigorose nei confronti di entità giuridiche estere, mentre quando il creditore è domiciliato in Svizzera è di regola sufficiente indicarne il nome e indirizzo. Nel caso in esame, tuttavia, il mancato riconoscimento dei debiti contratti verso la società finanziaria del Principato del Liechtenstein comporta, di riflesso, anche il mancato riconoscimento dei prestiti concessi nel biennio successivo dalla \_\_\_\_\_ AG, che a dire dei contribuenti sarebbero per l'appunto serviti a rilevare i primi.

2.5. I ricorrenti pretendono di provare il trasferimento dei citati debiti dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ AG fornendo, da un lato, due semplici dichiarazioni della stessa società grigionese (doc. 18 e 28) e, dall'altro, due loro autorizzazioni a versare gli importi dovuti alla società finanziaria del principato del Liechtenstein (doc. 19 e 29). Ancora una volta, non sussiste tuttavia nessun documento in grado di fornire la benché minima prova di un movimento bancario, mentre le dichiarazioni agli atti non possono in nessun caso essere ritenute sufficienti per sostanziare il reale consumo di capitali. Come osservato anche dall'autorità di tassazione, ammettere, sulla base di sole affermazioni di parte non altrimenti suffragate, un ingente consumo di capitale significherebbe infatti aprire la porta a ogni tipo di abuso, con tutto quanto ne consegue non soltanto sul piano fiscale, ma anche e forse soprattutto su altri piani, segnatamente su quello di sussidi, prestazioni e aiuti cui un nullatenente potrebbe ambire.

3. 3.1. Il fatto poi che, contestualmente al mancato riconoscimento dei debiti, l'Ufficio di tassazione abbia deciso

di riprendere gli importi che erano stati indicati a tale titolo, esponendoli nella tassazione 1997/1998 alla stregua di un elemento di reddito imponibile, costituisce unicamente un'ulteriore logica conseguenza dell'inadempimento da parte dei contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che, secondo dottrina e giurisprudenza, il reddito soggetto all'imposta comprende la totalità dei proventi che provengono al contribuente durante un determinato periodo e di cui questi può disporre per le sue necessità senza dover diminuire il patrimonio che aveva all'inizio del medesimo periodo (StE 1997 B 72.11 n. 5; v. anche decisione TF n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003). Ora, nel caso concreto sono gli stessi ricorrenti ad ammettere di avere potuto materialmente disporre della somma di denaro litigiosa nel corso del periodo di computo in questione. All'udienza del 12 giugno 2008, il loro rappresentante ha infatti ricordato che gli asseriti debiti contratti con la \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sono serviti, da un lato, per operazioni immobiliari e, dall'altro, per il risanamento della loro casa d'abitazione (cfr. verbale di udienza del 12 giugno 2008). Esclusa l'esistenza del dichiarato debito privato di \_\_\_\_\_ fr. 220'000.– e di quello aziendale di fr. 320'000.–, in assenza di indicazioni contrarie l'autorità di tassazione non poteva semplicemente considerare come inesistenti tali importi, ma era tenuta a riprendere i medesimi e ad imporli quali reddito. Indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell'onere probatorio, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano infatti i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente ( Zweifel , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2<sup>a</sup> ediz. Basilea 2008, n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet , in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196). B ene ha quindi fatto l'autorità di tassazione ad imporre un reddito d'altra fonte di fr. 110'000.– di media annua e ad aggiungere al reddito aziendale un importo di fr. 160'0000.– di media annua. 3.2. Medesimo discorso vale anche per la successiva tassazione IC/IFD 1999/2000. Escluso l'asserito consumo di capitali ed in assenza di indicazioni contrastanti, l'autorità di tassazione non poteva fare altro che aggiungere alla sostanza dichiarata dai contribuenti il controvalore del debito privato contratto con la \_\_\_\_\_ AG ed ai proventi dichiarati il presunto reddito di detti capitali, pari agli interessi passivi pagati alla società grigionese. 4. 4.1. Con istanza del 12 settembre 2008, i coniugi RI 1 hanno infine chiesto di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, sottolineando in particolare di trovarsi in uno stato di bisogno, così come accertato pochi mesi prima dal presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (decisione TCA n. 38.2006.53 del 29 maggio 2008) e dal Tribunale federale (decisione TF n. 8C\_140/2007 del 21 aprile 2008). 4.2. L'assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l'istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del

## **E. 15**

marzo 2011 [LAG; RL 3.1.1.7]). Quest'ultima precisazione conferma quanto già contemplato nell'art. 14 cpv. 1 della previgente legge e oggi ancorato nell'art. 117 lett. b del nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero. La giurisprudenza del Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il cosiddetto “fumus boni iuris” difetta quando le probabilità di successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi di una sconfitta, tanto da non potersi definire serie. Per contro, una causa non è priva di speranza quando le possibilità di vittoria e di sconfitta sono equivalenti oppure le prime sono soltanto un poco minori delle seconde. Determinante è il quesito a sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari si determinerebbe ad intraprendere quel processo in base ad una valutazione di ragionevolezza ( Trezzini , in: Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [a cura di],

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 466). Nel caso di specie, poco importa stabilire se i contribuenti si trovano effettivamente nel bisogno. Alla luce delle convincenti argomentazioni contenute nelle precedenti decisioni di questa Camera (inc. CDT n. 80.96.80 del 20 febbraio 1997) e del Tribunale federale (inc. TF n. 2A.129/1997 e 2P.177/1997 del 4 giugno 1998), che già avevano per oggetto il riconoscimento, dal profilo fiscale, di un primo mutuo concesso ai contribuenti dalla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, la presente vertenza non poteva che apparire destinata all'insuccesso sin dal momento dell'inoltro dell'istanza qui in esame. Si aggiunga inoltre che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto agli atti compiuti a partire dalla sua presentazione, fatta eccezione per i necessari accertamenti preliminari (art. 13 LAG, che rinvia al principio della non retroattività del gratuito patrocinio disciplinato dall'art. 119 cpv. 4 CPC-CH; v. anche Messaggio n. 6407 concernente la Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 10 ottobre 2010). La presente istanza, inoltrata unicamente il 12 settembre 2008, in risposta all'invito di questa Camera di versare un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, è chiaramente successiva non soltanto all'atto ricorsuale, ma anche all'udienza tenutasi il 12 giugno 2008, su espressa richiesta degli stessi ricorrenti. Atteso che sin dall'inizio non era dato il requisito del "fumus boni iuris", si tratta di un ulteriore motivo per respingere l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. 5. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 8'000.– b. nelle spese di cancelleria di \_\_\_\_\_ complessivi fr. 100.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 8'100.– sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF). 4. Intimazione a: -; -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_.  
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.